	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI

Premessa


Multiss S.p.A. (di seguito "la Società" o "Multiss") nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice dei Contratti Pubblici"), si è dotato di un Albo dei Fornitori (di seguito "Albo") da utilizzare nell'ambito delle procedure di affidamento diretto e negoziate per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Esso sarà altresì utilizzato, come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati, nei casi previsti dall'art. 36 del Codice dei Contratti, nonché nei casi di urgenza previsti all'art. 63 dello stesso Codice, e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Le previsioni di cui al presente regolamento, dunque, sono dirette a disciplinare le modalità di tenuta e gestione dell'Albo. Le stesse saranno oggetto di revisione ed adeguamento all'esito dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, D.lgs. 50/2016, deputato a dettare (a termini dell'art. 36, comma 7, del medesimo Codice dei contratti) la disciplina delle modalità da seguire per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Articolo 1 – Albo dei fornitori

- 1.1.** È istituito presso Multiss l'Albo dei Fornitori.
- 1.2.** L'Albo è pubblico, accessibile e consultabile sul sito internet di Multiss, alla sezione "bandi e gare".
- 1.3.** Esso ha validità annuale, salvo quanto stabilito dai successivi artt.11 e 12.

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

Articolo 2 – Oggetto e scopo del Regolamento

2.1. Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, disciplina la tenuta, i meccanismi di aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'Albo, con la finalità di individuare un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.

2.2. Lo scopo dell'Albo è quello di dotare la Società di uno strumento utile ad individuare i fornitori suddivisi per categorie e settori omogenei a seconda delle specifiche esigenze da soddisfare, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza nell'attività contrattuale.

2.3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.


Articolo 3 – Struttura dell'Albo

3.1. L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

3.2. L'Albo è articolato nelle categorie merceologiche, nei settori di servizi e nelle categorie di lavori afferenti alle esigenze di acquisto della Società, siccome indicate e dettagliate nell'apposita sezione presente sul portale di Multiss.

3.3. Ove necessario, la Società si riserva di attivare l'Albo Fornitori per categorie ulteriori rispetto a quelle già previste, a seconda delle esigenze della stessa, nonché di articolare le singole categorie ed i singoli settori per fasce d'importi.

3.4. Ciascun operatore economico può essere iscritto per una o più categoria merceologica, di lavori, o settore di servizi in relazione alle quali possieda adeguata qualificazione, da misurarsi:

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

- per i lavori, di importo superiore a 150.000,00 euro, mediante attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata;
- per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, mediante attestazione SOA ovvero secondo le modalità prescritte dall'art. 90 del d.P.R. 207/2010;
- per i servizi e forniture, mediante iscrizione camerale corrispondente, ovvero mediante iscrizione al corrispondente Albo professionale e, ove richiesto, mediante possesso di esperienze pregresse nel settore di servizi o nella categoria merceologica per cui si chiede l'iscrizione.

3.5. Gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi della categoria merceologica o nel settore indicati nella domanda di iscrizione, ove accolta.

Articolo 4 – Modifica delle categorie merceologiche


4.1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, la Società si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare e/o articolare nel tempo le categorie ed i settori di cui si compone l'Albo.

4.2. In tal caso, sarà dato tempestivo avviso sul sito internet della Società nella sezione "Bandi di gara". L'avviso conterrà le indicazioni in merito ai requisiti previsti per le eventuali nuove categorie o settori e relative articolazioni.

Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell'Albo

5.1. L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, Multiss e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di elenchi di operatori economici referenziati cui attingere nei casi precisati dalla normativa primaria e dai regolamenti di Multiss.

5.2. L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità alla partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori indette da parte

	<p align="center">REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI</p> <p align="center">Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019</p>	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

di Multiss. Resta fermo l'obbligo di attestare e comprovare il possesso dei requisiti richiesti in occasione della partecipazione alla singola procedura, secondo le regole alla stessa applicabili.

5.3. La Società rimane impegnata solo con la sottoscrizione della lettera di affidamento.

5.4. Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale la Società si riserva in ogni caso la facoltà di invitare altri ed ulteriori operatori economici ritenuti idonei per l'esecuzione di lavori, nonché per la forniture di beni e servizi, anche se non iscritti nell'Albo, allorquando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti operatori in numero insufficiente, ovvero qualora esigenze di maggiore apertura alla concorrenza o di rispetto del principio di rotazione lo suggeriscano, o ancora laddove le specifiche caratteristiche delle singole iniziative lo rendano necessario.

Articolo 6 – Pubblicità

6.1. All'esistenza dell'Albo ed al presente regolamento è data adeguata pubblicità sul sito internet della Società.

6.2. La Società si riserva inoltre la facoltà di pubblicizzare le modalità di iscrizione al proprio Albo con altri mezzi, tra i quali anche la comunicazione diretta alle imprese.


6.4. L'Albo sarà visibile per tutta la durata della sua validità sul sito internet della Società.

Articolo 7 – Requisiti per l'iscrizione

7.1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori i soggetti di cui agli art. 45 e 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso - all'atto della presentazione della domanda - dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

7.2. In particolare, per essere iscritti all'Albo dei Fornitori di Multiss, occorre:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per il settore per il quale si

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

chiede l'iscrizione, ovvero iscrizione ad Albi professionali o di altra natura laddove richiesto dalla normativa vigente;

b) iscrizione al registro prefettizio, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione all'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;

c) l'insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016;

d) possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;

e) per i lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata;

f) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, il possesso di attestazione SOA ovvero, in alternativa, i requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010;

o) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con Multiss.


7.3. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato all'atto della richiesta di iscrizione, mediante autodichiarazione resa seguendo le apposite istruzioni e procedure previste sul portale di Multiss.

7.4. La Società si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese, ovvero di richiedere agli uffici competenti copia autentica dei certificati occorrenti alla comprova di quanto dichiarato, o ancora di richiedere all'operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.

7.5. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti devono essere posseduti da ciascuno dei loro componenti.

7.6. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge, nonché alle specifiche caratteristiche del settore di servizi o della categoria merceologica o di opere di interesse.

7.7. Gli operatori iscritti sono tenuti, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione d'ufficio, a comunicare tramite pec, entro 60 giorni dal loro verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta sulle comunicazioni effettuate e sui requisiti richiesti per l'iscrizione nonché

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

ogni ulteriore modifica della struttura aziendale ed organizzativa che possa aver rilevanza ai fini del presente regolamento.

Articolo 8 – Modalità d'iscrizione all'Albo

8.1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata dall'operatore economico attraverso il portale telematico di Multiss, seguendo le istruzioni e le procedure ivi indicate.

8.3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, settore di servizi o per più categorie di qualificazione SOA.

8.4. La domanda di iscrizione deve contenere, oltre ai dati identificativi dell'operatore economico, tutte le dichiarazioni/dati/informazioni richiesti nella modulistica presente sul portale della Società.

8.5. La Società si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto alle domande e alle autocertificazioni presentate.

8.6. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco, l'operatore economico accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, quanto stabilito dal presente Regolamento.

8.7. La Società non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda di iscrizione dovuti a disguidi tecnici di qualsiasi natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.


8.8. La Società si riserva di non accettare le richieste d'iscrizione all'albo per i seguenti motivi:

a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione, laddove il richiedente l'iscrizione non provveda ad integrarla nel termine assegnato dalla Multiss o secondo le modalità previste dall'apposito portale;

b) l'accertata inidoneità o incapacità dell'operatore ad assumere affidamenti, ordinativi o incarichi in relazione all'esigenze della Società;

c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Società pubbliche;

d) aver avuto rapporti con questa Società che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere documentata e motivata.

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

Articolo 9 – Iscrizione e aggiornamento dell'Albo

9.1. Multiss procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la possibilità di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Le imprese che non riceveranno comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta integrative sono inserite all'Albo, secondo le modalità previste dal portale Multiss.

Sarà comunque possibile verificare l'avvenuta iscrizione consultando il sito internet della Società.

9.2. L'iscrizione dell'operatore economico all'interno dell'Albo Fornitori ha durata annuale, a decorrere dalla data in cui ha luogo l'inserimento nell'Albo Fornitori.

9.3. Una volta iscritto, l'operatore economico assume la qualifica di Fornitore. Qualora allo scadere dell'anno il Fornitore presente nell'Albo Fornitori non procede alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione, la Società provvede alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione. I fornitori iscritti nell'Albo hanno l'obbligo di aggiornare la propria posizione comunicando tempestivamente ogni variazione intercorsa rispetto ai requisiti ed alle informazioni dichiarati in sede di iscrizione, inviando gli aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica certificata approvigionamento@pec.multisspa.com, ovvero seguendo le apposite procedure previste sul portale Multiss.


9.4. All'iscrizione degli operatori nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico; l'ordine cronologico sarà determinato dal numero progressivo attribuito dalla piattaforma della Società.

9.5. L'Albo è sempre aperto. Pertanto l'istante potrà presentare la propria domanda in qualsiasi momento.

Articolo 10 – Consultazione dell'Albo

10.1. L'albo è utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli e con le modalità operative di cui ai seguenti commi.

10.2. Con riferimento a ciascun settore, categoria e fascia di importo

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

(ove istituita) la Società provvederà alla consultazione degli operatori economici (nel numero prestabilito dal Codice dei contratti pubblici, dai regolamenti Multiss, ovvero determinato secondo le esigenze della società), mediante scorrimento degli elenchi, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.


10.3. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si collocano all'interno dello stesso settore merceologico, delle stesse categorie di opere o settore di servizi e della stessa fascia di importo (ove istituita).

10.4. L'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata, per effetto di arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici, affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

10.5. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10.6. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

10.7. La Società non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

Articolo 11 – Sospensione dall'Albo

11.1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa qualora a carico dell'operatore economico si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali per i reati di cui all'art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016, a carico di uno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80;
- c) si siano verificate irregolarità e inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione di un affidamento disposto in suo favore;
- d) l'operatore abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) sia emersa una qualsiasi difformità rispetto alla domanda di iscrizione, all'esito dell'attività di controllo svolta dalla Società.


11.2. Il procedimento di sospensione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali la Società procederà con la sospensione; si procederà alla sospensione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate.

11.3. In relazione alla gravità della causa di sospensione, e sempre che i relativi presupposti non diano luogo a cancellazione dall'Albo ai sensi del successivo art. 12, la stessa non potrà avere durata massima superiore ad un anno.

Articolo 12 – Cancellazione dall'Albo

12.1. Sono cancellati dall'Albo gli operatori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- b) iscrizione presso il Casellario Informativo dell'Autorità di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da altre stazioni appaltanti, o per altri fatti costituenti illecito professionale, laddove Multiss li ritenga ostativi ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett c), c-bis) e c-ter), D.lgs. 50/2016;
- c) risoluzione per grave inadempimento di un contratto affidato da Multiss;
- d) cessazione di attività;
- e) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza anche di uno solo dei

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019
Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019			

requisiti richiesti dall'art. 7 del presente regolamento;

f) perdita dei requisiti di qualificazione richiesti per l'iscrizione all'Albo;

g) mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente per tre volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;

h) qualora risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società.

i) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta;

l) nel caso di scadenza dell'iscrizione, senza intervenuta richiesta di rinnovo;

m) gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

n) accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001;


o) mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

p) inosservanza definitivamente accertata degli obblighi fiscali e contributivi, ove l'operatore economico non vi ottemperi in un congruo termine, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale non sia altrimenti integralmente estinto;

r) utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto;

12.2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali la Società procederà con la cancellazione; si procederà alla cancellazione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate. Nelle proprie valutazioni Multiss si atterrà ai criteri e parametri utilizzati per le valutazioni di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016, ammettendo la possibilità per l'operatore di dimostrare l'efficace adozione di misure di self cleaning.

12.3. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione, sempre che sia venuta meno la causa di cancellazione.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

13.1. La Società gestirà l'archivio di dati relativi agli operatori economici che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori, nel rispetto della normativa sulla privacy.


13.2. I dati relativi agli operatori economici di cui la Società verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'iscrizione all'Albo Fornitori e saranno in ogni caso trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

13.3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, elezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

13.4. I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale della Società, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

13.5. L'operatore economico iscritto all'Albo ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

13.6. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico pertanto esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

	REGOLAMENTO PER LA TENUTA, LA PUBBLICITÀ E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

Articolo 14 – Pubblicità

14.1. Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito internet di Multiss.

14.2. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora questo si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso, ne darà tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione revisionata sul proprio sito internet.

14.3. L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito della Società.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione di settore.